



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE**

IL GIUDICE DI PACE DI CASSINO

nella persona del Dott. Francesco Cillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2994/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione avverso il verbale di accertamento n. SCV 0007620133 redatto il 21/08/2024 dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni – Ministero dell’Interno

tra

Avv. Vassallo Arturo, rapp.to e difeso da sé stesso ed elettivamente dom.to presso il suo studio legale alla via Piano n. 5 del Comune di Montecorvino Rovella;

- opponente -

e

Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto p. t.;

-opposta-

decisa con dispositivo redatto il giorno 8/10/2025.

Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione,
ai sensi dell'art. 132 cpc e art. 118 disp. att. cpc.

Con ricorso presentato in cancelleria l'opponente proponeva opposizione,

innanzi al Giudice di Pace di Cassino avverso il verbale di accertamento n. SCV 0007620133 redatto il 21/08/2024 dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni del Ministero dell'Interno, con il quale veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito all'accertamento della violazione dell'art. 142 del CdS. Chiedeva, pertanto, previa l'immediata sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, che fosse annullato il provvedimento opposto per i motivi esposti. Ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio la Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo, per cui va dichiarata contumace. All'esito dell'istruttoria, con decreto comunicato alle parti, il giudicante disponeva lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte. Precisate le conclusioni, con deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'opposizione proposta dall'opponente veniva decisa, come da dispositivo redatto l'8/10/2025.

Il ricorso è ammissibile in quanto presentato nel termine di legge.

Preliminarmente va dichiarata l'illegittimità del verbale impugnato per la mancata taratura dell'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità attraverso la quale veniva accertata la violazione del CdS contestata. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le

apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Secondo il Giudice delle leggi “ qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. L'obbligo di sottoporre a taratura periodica l'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità deve intendersi correttamente assolto, a parere del giudicante, solo ove l'attività di verifica e di controllo della perfetta funzionalità della strumentazione utilizzata sia svolta dai Centri S.I.T., non ritenendo valide quelle svolte, come nel caso di specie, da altre società private. Va rilevata, infatti, dalla documentazione prodotta dall'Ente opposto la mancanza di idonea taratura dell'apparecchiatura utilizzata, con conseguente inattendibilità delle rilevazioni effettuate. L'operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3,23 come “ Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra valori indicati da uno strumento di misurazione o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”. Inoltre, come

stabilito dalla legge 273/91 la taratura delle apparecchiature deve essere certificata da centri SIT, autorizzati al rilascio di apposita certificazione al riguardo che deve contenere, tra l'altro, i dati identificativi dell'ente che emette il certificato e dello strumento tarato. Ne consegue, dunque, che non sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. La domanda proposta dall'opponente, dunque, ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso, deve essere accolta con conseguente annullamento del verbale di accertamento impugnato. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio dall'opponente, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta dall'opponente avverso il verbale di accertamento n. SCV 0007620133 redatto il 21/08/2024 dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni del Ministero dell'Interno, e per l'effetto l'annulla;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in CASSINO il 31-01-2026

Il Giudice di Pace
Dott. FRANCESCO CILLO